

Comune di Pianezza (Torino)

**ACCORDO DI PROGRAMMA IN MATERIA DI INCLUSIONE SCOLASTICA E
FORMATIVA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ O CON ESIGENZE EDUCATIVE
SPECIALI**

ACCORDO DI PROGRAMMA IN MATERIA DI
INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ O CON
ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992

“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

Legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007

*“Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”
e s.m.i.*

Tra:

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V Ambito di Torino.

Istituti Scolastici:

IC Pianezza

IC Druento

IC Alpignano

IC Caselette

IC Fiano

IC Venaria

I.I.S. Dalmasso

Liceo Juvarra Venaria

Scuole Paritarie

ASL TO3 Distretto Area Metropolitana Nord

Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali (CISSA)

Comune di Pianezza (**Comune Capofila**)

Comune di Alpignano

Comune di Druento

Comune di Givoletto

Comune di La Cassa

Comune di San Gillio

Comune di Valdellatorre

Comune di Venaria

Città Metropolitana di Torino

INDICE

PREMESSA

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

ARTICOLO 3 – LA FAMIGLIA

ARTICOLO 4– STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELL' ACCORDO

ARTICOLO 5 – COMPETENZE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI

5.1 – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V Ambito di Torino.

5.2 - Istituti Scolastici

5.2.A - Le Scuole Paritarie

5.3 – ASL TO3 Distretto Area Metropolitana Nord

5.4 – Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali

5.5 – Comuni Firmatari

5.6 – Città Metropolitana di Torino

5.7 – Le Agenzie Formative

ARTICOLO 6 – COMPETENZE ASSOLTE CONGIUNTAMENTE DAGLI ENTI FIRMATARI

ARTICOLO 7 – IMPEGNI DI BILANCIO

ARTICOLO 8 – DURATA DEL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

ARTICOLO 9 – PUBBLICITÀ DEL PRESENTE ACCORDO

PREMESSA

Il presente Accordo pone a fondamento la “Convenzione dei diritti delle persone con disabilità” approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2007 e ratificata dal Parlamento Italiano nel 2009, in una logica di una progressiva affermazione del valore dell'inclusione delle persone con disabilità come fattore non solo di crescita degli individui, ma anche di arricchimento della comunità locale di riferimento.

L'Accordo ha come scopo fondamentale la sistematizzazione, la formalizzazione, lo sviluppo e l'implementazione dei compiti istituzionali e delle buone prassi, attuate negli anni dagli enti sottoscrittori, in materia di inclusione scolastica in armonia con:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ha previsto agli artt. 12 e 13 il diritto all'educazione ed istruzione per gli alunni con disabilità;
- la Legge 170/2010 sui Disturbi specifici di apprendimento;
- la Legge 13 luglio 2015 n. 107;
- il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che introduce le norme per la promozione dell'Inclusione scolastica degli studenti con disabilità in applicazione della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- la L.R. 28/2007 art.15, con il quale si individuano tra i beneficiari degli interventi per l'integrazione scolastica, sia gli alunni disabili, sia quelli con esigenze educative speciali, richiamando la necessità di realizzare l'integrazione scolastica attraverso una programmazione coordinata dei servizi socio sanitari e delle attività scolastiche in collaborazione con la famiglia;
- la D.G.R. n. 147-23154 del 22 febbraio 1993 in cui veniva previsto che, ai fini dell'inserimento residenziale e semiresidenziale delle persone disabili, l'U.S.S.L. istituisse una Commissione tecnica, composta da figure sanitarie e socio assistenziali, per la valutazione degli interventi da attuare, caso per caso, nei confronti delle persone stesse;
- la D.G.R. n. 51-11389 del 23 dicembre 2003 “D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria” è stata riconosciuta all'Unità di Valutazione dell'Handicap la competenza e la responsabilità della valutazione multidisciplinare, della formulazione dei progetti d'intervento nonché dell'identificazione della tipologia di risposta, prevedendo che a tal fine si avvallesse degli specifici apporti professionali dell'A.S.L. e/o dell'Ente gestore socio-assistenziale, quali componenti specialistiche nell'ambito delle fasi progettuali;
- il Piano socio-sanitario regionale 2007-2010, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 137-40212 del 24 ottobre 2007, prevede l'attivazione in tutti i distretti socio – sanitari di équipes multidisciplinari-multiprofessionali integrate per la presa in carico delle persone con disabilità, con specifiche competenze;
- la DGR n. 26-13680 del 29/03/2010 stabilisce le linee guida sul funzionamento delle Unità multidisciplinari di valutazione della disabilità (UMVD), nell'atto si è predisposta la modulistica unificata di richiesta di valutazione all'UMVD contenente la diagnosi clinica, il profilo di funzionamento, con codifica ICF, ed il progetto individuale;
- la D.G.R. n. 70-3506 del 24 luglio 2006 della Regione Piemonte con la quale ha stabilito che l'accertamento della situazione di handicap ed eventuale carattere di gravità avvenga con indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con classificazione alfanumerica ICD 10 OMS;
- la DGR 15 –6181 del 29/7/2013 interventi per alunni disabili o con esigenze educative speciali di cui all'art. 15 della L.R. n. 28/07;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2014, n. 16-7072 che recepisce l'accordo Stato/Regioni del 25 luglio 2012 in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico";
- D.G.R. 17 marzo 2014 N. 20 – 7246: “Modalità di individuazione degli studenti con Esigenze Educative Speciali (E.E.S.)”;
- D.G.R. 21 maggio 2014 n. 50 – 7641 approvazione del Protocollo d'intesa tra U.S.R. Piemonte e Regione Piemonte per sinergie istituzionali per il diritto allo studio alunne/i affetti da patologie croniche che comportano bisogni speciali di salute in orario scolastico/formativo;
- D.C.R. n. 367 – 6857 del 25 marzo 2019 con la quale si approva l'atto di indirizzo applicativo della legge regionale n. 28/2007 e s.m.i.

Intende pertanto, partendo da una verifica dei servizi e degli interventi che ogni Ente autonomamente eroga, migliorare le sinergie, in una logica di rete da realizzarsi attraverso modalità concrete e condivise di lavoro.

Presupposti fondanti sono:

1. la costruzione di percorsi di inclusione educativi/ scolastici/ formativi per ogni allieva/o, nell'ambito di un progetto di vita; pensati e realizzati in una logica di continuità con riferimento al contesto di ciascuna situazione;
2. il percorso di inclusione coinvolge non solo gli alunni con disabilità o esigenze educative speciali, ma tutti i compagni e gli attori coinvolti nel percorso formativo, ciascuno con le proprie diversità.
3. la necessità di garantire un raccordo ed una mediazione tra le azioni dei vari Enti in un sistema coordinato ed integrato;
4. l'individuazione delle competenze, delle attribuzioni in materia, delle risorse dei firmatari e degli impegni assunti da ciascun ente in relazione al presente Accordo;
5. una metodologia di lavoro integrata e multidisciplinare, che coinvolge i vari Enti valorizzando una prassi relazionale e comunicativa che permette parità di ascolto e parola, reciprocità di tempi e compiti e capacità di messa in discussione di ognuno.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI

1. Lo scopo del presente Accordo è definire modalità di collaborazione, condivise dalle parti firmatarie, al fine di garantire e agevolare l'inclusione e il recupero dei soggetti in situazione di disabilità e con Esigenze Educative Speciali, con interventi integrati, quanto più possibile adeguati alle potenzialità di crescita e alle esigenze specifiche di ciascun soggetto all'interno di un progetto di vita. A tal fine si dovrà consentire l'utilizzo ottimale delle strutture, dei tempi e degli operatori, nonché delle opportunità preventive, riabilitative, educative e socializzanti che l'istituzione scolastica ed il territorio possono offrire e garantire servizi e interventi adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze specifiche di ciascun soggetto interessato.
2. Le situazioni riconosciute di gravità, attestate da certificazione INPS, determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
3. La finalità dell'Accordo è inoltre quella di promuovere una modalità di lavoro che preveda il coordinamento dei servizi e utilizzi prioritariamente il lavoro d'équipe per qualunque inserimento (Asilo nido, Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado, Scuola Secondaria di secondo grado, Agenzie di Formazione Professionale ed Educazione degli adulti), affinché sia garantito un intervento integrato da parte di tutti gli Enti preposti.
4. L'Accordo è riferito all'intero percorso educativo-scolastico, a partire dall'Asilo nido fino al completamento dell'istruzione e formazione, e si proietta nel progetto di vita e di integrazione

socio-lavorativa della persona in situazione di disabilità, ferma restando la centralità della famiglia e dell'utente nelle decisioni che li riguardano; famiglia che va informata, coinvolta e sostenuta durante tutto il percorso stesso.

5. Impegno dell'Accordo, infine, è lavorare perché i servizi siano accessibili e che gli interventi di sostegno disponibili siano tra loro coordinati ed efficaci e adeguati al bisogno.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

1. Sono individuati, come soggetti aventi diritto, i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne e gli studenti e le studentesse con disabilità e con Esigenze Educative Speciali nelle forme e nei tempi convenuti tramite il seguente accordo, riuniti nella denominazione di Bisogni educativi speciali.

2. Con la sigla BES (Bisogni Educativi Speciali) si intendono “qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento permanente o transitoria in ambito educativo o di apprendimento, dovuta all'interazione tra vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata”, come indicato dalla direttiva ministeriale 27/12/2012 e successive circolari applicative.

3. In base alla L. 104/92 art. 3 comma 1, è riconosciuto come soggetto con disabilità chi “*presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione*”; comma 3 “*Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità*”.

4. La condizione di gravità è determinata nelle modalità previste dal D.P.C.M. 185/2006 mediante emissione di un verbale di accertamento di disabilità predisposto dalla commissioni legali previste dal predetto Decreto.

5. La Legge 8 ottobre 2010, n° 170 definisce nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico come ad esempio la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia.

6. La regione Piemonte con la legge 28/2007 e s.m.i. all'articolo 15 ha introdotto la dicitura di Esigenze Educative Speciali (EES) che ha regolamentato con successivi atti amministrativi (D.G.R. 20 – 7246 del 17 marzo 2013) ad esempio i disturbi della condotta e ipercinetici e le Funzioni intellettive Limite.

7. In base al Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, art. 1 l'inclusione scolastica si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto di autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole nella prospettiva della migliore qualità di vita.

ARTICOLO 3 – LA FAMIGLIA

1. La famiglia o l'esercente la responsabilità genitoriale è titolare del “Progetto di vita” e tutti gli enti coinvolti nell'Accordo di programma privilegeranno la collaborazione con essa.

2. La famiglia, salvo i casi eccezionali di specifiche valutazioni da parte del Tribunale per i Minorenni, è titolare delle decisioni e, pertanto, oltre a dare inizio all'iter procedurale del diritto all'educazione ed istruzione, va sentita, coinvolta e, se necessario, sostenuta durante tutto il percorso. Alla segnalazione dell'alunno provvedono i genitori, sollecitati anche dal pediatra/medico di base oppure dalla scuola e dai centri di formazione professionale.

3. La famiglia collabora con i docenti e con gli operatori alla definizione del progetto riguardante il proprio figlio; tale collaborazione è essenziale in quanto configura un percorso ed una crescita comune genitori-alunno, insegnanti ed operatori, rispetto alla situazione iniziale ed alla sua evoluzione.

4. Per il sostegno alla famiglia gli Enti firmatari dell'accordo si impegnano ad attivare e/o sostenere, nell'ambito delle proprie competenze, incontri sistematici con famiglie e Associazioni di Volontariato che si occupano di disabilità. Al riguardo si sottolinea la necessità di favorire lo sviluppo di una cultura della responsabilità familiare attraverso forme di partecipazione organizzate e strutturate. Queste potranno concretizzarsi nella partecipazione di associazioni territoriali rappresentanti gli interessi delle famiglie ai tavoli di lavoro istituzionali, con la promozione di gruppi di auto mutuo aiuto e per stimolare la crescita di una cultura inclusiva della diversità. Le famiglie pertanto sono una risorsa attiva attraverso:

- le associazioni;
- i gruppi di Auto Mutuo Aiuto;
- la partecipazione ai tavoli istituzionali dove riportano la loro esperienza (criticità, necessità, proposte) per una migliore programmazione degli interventi.

ARTICOLO 4 – STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

1. Collegio di Vigilanza

E' costituito ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 art 34, comma 7, il Collegio di Vigilanza per i compiti previsti dalla legge. Tale Collegio ha la stessa durata dell'Accordo e sarà composto da un rappresentante della Prefettura di Torino, il Sindaco del Comune di Pianezza, capofila dell'Accordo, o suo delegato in qualità di Presidente, nonché da un rappresentante di ognuno degli Enti firmatari. Per la verifica sull'esecuzione del presente Accordo, il Collegio di vigilanza si avvale del Tavolo inter-istituzionale per l'Accordo di Programma, di cui al successivo punto. Il Tavolo Inter - istituzionale è costituito dai rappresentanti dei vari enti sottoscrittori.

Si riunisce su richiesta o segnalazione di uno dei firmatari del presente accordo.

I singoli cittadini o istituzioni, laddove ritengano che i propri diritti o le proprie prerogative-normati dall'accordo non siano stati rispettati, possono presentare istanza al Presidente del Collegio di Vigilanza.

2. Tavolo inter-istituzionale per l'Accordo di Programma

Gli Enti firmatari si impegnano ad istituire in modo permanente il Tavolo inter - istituzionale previsto al punto precedente e a garantirne la rappresentanza.

Il Tavolo è composto da 1 rappresentante degli enti firmatari:

- Città Metropolitana;
- CISSA – Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali;
- Azienda Sanitaria Locale – ASL TO 3;
- Amministrazioni Comunali aderenti all'accordo;
- Scuole (pubbliche e parificate);
- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V Ambito di Torino.

Al Tavolo Inter – Istituzionale sono invitate le Associazioni dei beneficiari del territorio.

Ad esso competono le attività inerenti le azioni di programmazione, monitoraggio e revisione del presente Accordo. Il Tavolo si riunisce, di norma, due volte l'anno realizzando, con la necessaria flessibilità, i seguenti obiettivi:

- promuovere, almeno una volta all'anno, la convocazione di tutti gli Enti firmatari del presente Accordo al fine di programmare in modo coordinato i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi;

- monitorare, con cadenza annuale, lo stato di attuazione del presente Accordo, il rispetto delle competenze individuate, la quantità e qualità degli interventi in atto, il livello di raggiungimento delle finalità definite, lo stato delle risorse reali e potenziali e le caratteristiche delle domande di intervento;
- formulare proposte agli Enti firmatari, in ordine a strategie ed interventi da attuare.

Il Coordinamento del Tavolo Inter – Istituzionale è affidato al Comune di Pianezza quale Ente capofila.

Ogni soggetto firmatario può richiedere, avendone ravvisata la necessità, la convocazione straordinaria del Gruppo Tecnico Inter-istituzionale ed ha facoltà di presenziarvi. Mantiene la composizione individuata per la stesura del presente Accordo e può essere convocato su richiesta anche di un solo Ente firmatario.

3. Si istituisce il **Gruppo Tecnico Multidisciplinare (G.T.M.)** per la progettazione degli interventi per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (art. 13 comma 3 L. 104/92), a livello consortile per i comuni che delegano il servizio al Cissa e a livello comunale per quelli che mantengono la gestione diretta del servizio. Esso è finalizzato a realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità / E.E.S. inerenti l'area educativa-assistenziale e finalizzati a favorire e a sviluppare l'autonomia cognitiva, relazionale e comunicativa.

Il Gruppo tecnico multidisciplinare ha il compito di programmare annualmente le attività di supporto all'inclusione scolastica in favore degli alunni residenti nei Comuni consorziati e ed in specifico:

- accogliere e valutare le richieste di intervento inoltrate dalle scuole;
- progettare interventi educativi a supporto di specifiche problematiche.

Particolare attenzione viene posta al coinvolgimento in termini di risorse professionali e/o finanziarie dei diversi enti che, ai sensi della normativa vigente, debbono concorrere all'inclusione scolastica e al complessivo progetto di vita dell'alunno.

Il GTM è convocato dal Comune ed è composto dai rappresentanti di:

- Comune;
- CISSA (dove presente in quanto delegato per la funzione dal comune);
- Servizio di Neuropsichiatria Infantile ASL TO3, Servizio di psicologia e Servizio RRF;
- Scuole i cui plessi sono posti nei comuni aderenti;
- Città Metropolitana di Torino – Direzione Istruzione, pari opportunità, welfare per supporto agli allievi frequentanti gli istituti secondari di secondo grado residenti nei comuni aderenti, qual ora il servizio sia svolto per tali allievi dal CISSA.

E' prevista la partecipazione dei soggetti a cui è affidata la gestione del servizio.

Il GTM programma la propria attività in modo tale da garantire l'avvio del servizio di inclusione scolastica ad inizio di anno scolastico, il monitoraggio e la valutazione delle nuove richieste.

Il GTM è uno spazio di stimolo, confronto per il miglioramento delle prassi che favoriscono l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli alunni con bisogni educativi speciali in tale ottica può valutare e proporre l'avvio di progetti sperimentali ed innovativi.

Rimane a carico delle singole amministrazioni locali che non aderiscono al G.T.M., il supporto per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità inerenti l'area educativa-assistenziale e finalizzati a favorire e a sviluppare l'autonomia fisica e cognitiva, gli aspetti relazionali e la capacità di comunicazione del bambino e dell'alunno con disabilità, con le modalità che riterranno più opportune, nel rispetto del presente Accordo di programma.

ARTICOLO 5 – COMPETENZE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI

Gli Enti firmatari, nel rispetto della normativa vigente e delle proprie disponibilità organizzative e di bilancio, consapevoli dell'esigenza di garantire il diritto allo studio degli allievi con disabilità o con EES, si impegnano ad esaminare ed a soddisfare le richieste di interventi di propria competenza istituzionale. Promuovono, concordando a livello inter-istituzionale, il progetto d'intervento per ciascuna situazione, secondo criteri di progettualità, sussidiarietà e priorità condivise.

5.1 – MIUR, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte – Ufficio V Ambito territoriale di Torino.

L'ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio V Ambito di Torino, ai sensi della normativa vigente, predispone interventi per favorire l'inclusione degli alunni con disabilità e con altri Bisogni Educativi Speciali in tutti gli ordini di scuola. In particolare predispone gli interventi necessari per favorire l'inclusione degli alunni con disabilità dei diversi ordini di scuola e a tal fine in particolare si impegna a garantire:

- a) l'assegnazione, nella misura consentita dalle norme che regolamentano la disposizione dell'organico, di insegnanti di sostegno per ciascun grado di istruzione e secondo le disponibilità. Laddove la disponibilità di docenti specializzati non soddisfacesse le esigenze, l'USR assegnerà anche docenti non specializzati per il sostegno;
- b) sulla base delle norme e dei vincoli attualmente vigenti, l'autorizzazione a ridurre il numero di alunni per sezione o classe laddove siano presenti situazioni di disabilità grave certificata;
- c) il supporto alle scuole attraverso percorsi di formazione per il personale della scuola (Dirigenti, Docenti e personale ATA) sui temi dell'inclusione, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del MIUR;
- d) la partecipazione, per quanto di competenza e secondo quanto indicato dal MIUR, alle operazioni finalizzate all'acquisto di attrezzature e sussidi didattici per gli allievi con disabilità;
- e) la valutazione delle esigenze di sostegno degli alunni delle Scuole non statali, sulla base delle certificazioni di disabilità;
- f) l'erogazione alle Scuole non Statali di contributi economici specifici per l'inclusione, a seguito di specifica dotazione finanziaria da parte del Ministero dell'Istruzione, Ricerca e Università.

5.2. - Istituti Scolastici

1. Ogni istituto scolastico, per il tramite del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali, nell'ambito delle relative competenze, si impegna a:

- garantire l'inclusione scolastica degli allievi/e con disabilità o con diagnosi di E.E.S. nelle sezioni e nelle classi di ogni ordine e grado;

- procedere alla richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal decreto D.L. n°66 del 13 aprile 2017 con la seguente modalità:

- a) Il Dirigente Scolastico, sentiti i gruppi tecnici che seguono ciascun alunno/a, il GLI e il GIT, quantifica l'organico relativo ai posti di sostegno per tutti i gradi di istruzione e formula la richiesta all'USR.
- b) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

- garantire la collegialità delle iniziative didattico-educative, della progettazione e della stesura dei documenti : PDF (Profilo Dinamico Funzionale- antecedenti alla documentazione in ICF) PEI (Piano Educativo Individualizzato), PDP (Piano Didattico Personalizzato), PAI (Piano Annuale per l'Inclusività);

- convocare l'Unità Multidisciplinare Integrata (U.M.I) per la predisposizione della parte seconda dell'allegato B del Profilo di Funzionamento come previsto dalla D.G.R. 15 – 6181 del 29 luglio 2019 e individuare in tale consesso il Referente del caso;

- collaborare con Asl e famiglia nel predisporre il profilo descrittivo di funzionamento relativamente all'allegato B parte 2;

- organizzare momenti formativi e di aggiornamento per docenti e personale ATA o di supporto alla genitorialità per le famiglie;

- garantire, attraverso incarichi gestiti nell'ambito dell'organizzazione d'istituto, il coordinamento delle attività e la partecipazione al Polo Hc territoriale (attuale CTI);

- socializzare le buone prassi:

a) assicurando l'accoglienza dell'alunno con difficoltà con incontri periodici con i genitori; utilizza tutte le risorse disponibili fin dal primo giorno di scuola anche attraverso l'organizzazione di personale in servizio a qualunque titolo (Ins. di materie curricolari, personale ATA) e provvede alla nomina di supplenti temporanei sui posti vacanti in attesa dell'assunzione in servizio dell'avente diritto (conformemente alla normativa vigente) oltre ad incontri periodici con i genitori in modo che si sentano ascoltati e coinvolti in un ruolo attivo e di aiuto alla scuola nel processo educativo dei propri figli.

Ad ogni bambino e alunno con disabilità e alla sua famiglia viene garantita una positiva accoglienza nelle diverse fasi di passaggio durante il percorso scolastico e formativo in modo da consentire loro, quanto prima e in modo consapevole, di essere attivi e partecipi nel proprio processo di sviluppo e di inclusione sociale. Nel passaggio delicato da un ordine di scuola ad altro, in particolare possono essere valorizzate, in accordo con la famiglia, forme innovative di percorsi per l'accoglienza nel contesto scuola-classe dell'alunno con disabilità, anche con azioni informative-formative sulle specifiche disabilità che coinvolgono i pari e, se ritenuto opportuno, le loro famiglie.

b) coinvolgendo i collaboratori scolastici per accoglienza, accompagnamento all'interno dell'edificio scolastico, spostamento dall'aula alla palestra o ad altre strutture adiacenti all'edificio, utilizzo di specifiche attrezzature di supporto alla disabilità, cura e igiene personale dello studente con disabilità (da CCNL comparto scuola). Il personale A.T.A. partecipa a tutti gli effetti, in base alle proprie competenze, al processo di integrazione scolastica del bambino e dell'alunno con disabilità.

- nominare referenti e Funzioni Strumentali per l'Inclusione con il compito di:

a) curare il rapporto con gli Enti del territorio (Comune, ASL, Associazioni, ecc...);

b) supportare i Cdc/Team per l'individuazione di casi di alunni BES;

c) raccogliere, analizzare la documentazione (certificazione diagnostica/ segnalazione) aggiornando il fascicolo personale e pianificare attività/progetti/strategie ad hoc;

d) partecipare ai Cdc/Team, se necessario, e fornire collaborazione/consulenza alla stesura di PDP o PEI

e) organizzare momenti di approfondimento/formazione/aggiornamento sulla base delle necessità rilevate all'interno dell'istituto;

- f) monitorare/valutare i risultati ottenuti e condividere proposte con il Collegio dei Docenti e Consiglio d'Istituto;
- g) gestire e curare una sezione della biblioteca di istituto dedicata alle problematiche sui BES;
- h) gestire il sito web della scuola in merito ai BES e collaborare con il referente POF di Istituto;
- i) aggiornarsi continuamente sulle tematiche relative alle diverse "tipologie" che afferiscono ai BES.

- individuare, all'interno del dipartimento Hc della scuola, un referente d'istituto che prende parte al Polo Hc all'ambito Territoriale e a rappresentare la scuola nella Commissione Tecnica Multidisciplinare Integrata.

- istituire presso ciascuna istituzione scolastica, il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI e' composto da docenti sia curricolari sia di attività di sostegno, da personale ATA impegnato in ambito inclusivo, dagli specialisti della Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il G.L.I. è nominato e presieduto dal Dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei P.E.I.

In sede di definizione e attuazione del Piano per l'Inclusione, il G.L.I. si avvale della consulenza degli studenti, dei genitori, delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica.

Al fine di realizzare il Piano dell'Inclusione e del P.E.I., il G.L.I. collabora con le Istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Il GLI si riunisce almeno due volte all'anno per:

- a) elaborare progetti atti all'integrazione di alunni HC, DSA, BES, inseriti nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa);
- b) condividere con il territorio e le famiglie le novità legislative e le esigenze del territorio;
- c) elaborare progetti finalizzati ad ottenere finanziamenti specifici per sostenere una didattica inclusiva;
- d) garantire l'applicazione e la qualità delle buone prassi di integrazione/ inclusione;
- e) presentare al GLI le situazioni in ingresso e le varie Esigenze Educative Speciali, i progetti ideati e le previsioni future.

- per i BES/DSA (legge 170/10) e per gli altri disturbi evolutivi specifici, ogni Consiglio di classe, con la collaborazione della famiglia, a predisporre un PDP (Piano Didattico Personalizzato) per favorire il successo scolastico di ogni singolo allievo e mette in campo tutti gli strumenti necessari;

- per le scuole secondarie di secondo grado a predisporre progetti volti all'inserimento lavorativo a favore degli alunni con difficoltà che abbiano terminato il loro corso di studi, con progetti di accompagnamento quali progetti formativi specifici o Università;

- valutare le necessità che derivano per perseguire l'integrazione predisponendo tutti gli interventi necessari a garantire il diritto allo studio e alla partecipazione alle attività della classe, compresi i viaggi di istruzione e le visite guidate, dell'alunno in situazione di disabilità, ed evitando comunque situazioni di discriminazione;

- garantire la piena contitolarità, corresponsabilità e dovere deontologico degli insegnanti di sostegno e di quelli curricolari, nonché del personale ATA per le proprie competenze, nella gestione delle attività educative, didattiche ed organizzative;

- costruire, per quanto di competenza, il percorso di orientamento anche promuovendo accordi di rete fra scuole e agenzie formative;

- garantire la partecipazione ai bandi di finanziamento Regionali e della città Metropolitana di Torino.

- comunicare al Gruppo Tecnico Multidisciplinare, nei Comuni dove attivato, le richieste di ore di sostegno inoltrate all'Ufficio scolastico regionale e le relative ore assegnate per ciascun allievo.

2. Per gli impegni assolti insieme ad altri Enti si fa riferimento al successivo art.6.

5.2.A - Le Scuole Paritarie

Fermo restando gli aspetti contrattuali specifici si impegnano a rispettare quanto detto al pt . 5.2. "Istituti scolastici".

5.3 – ASL TO3. Distretto Area Metropolitana Nord

In attuazione della legge 104 del 5/02/92, del successivo D.P.R. del 24/02/94 e della circolare regionale n 11/ SAP del 10/04/1995, le successive DGR 29 luglio 2013 n.15-6181, a modifica e integrazione della precedente DGR 34-13176 del 1 febbraio 2010, l'ASL TO3, per quanto di competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, si impegna a fornire le seguenti prestazioni specifiche:

1. Alla segnalazione dell'alunno all'ASL provvedono i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale, sollecitati anche dal Pediatra/Medico di Medicina Generale oppure dalla scuola e dai centri di formazione professionale.
2. L'ASL attiva secondo la recente DGR 29 luglio 2013 n.15-6181, a modifica e integrazione della precedente DGR 34-13176 del 1 febbraio 2010, il Gruppo Disabilità Minori (GDM) cui compete l'avvio e la presa in carico clinica ed istituzionale degli alunni con disabilità. Il GDM è un gruppo multiprofessionale di operatori (neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista e terapeuta della riabilitazione) coordinati dal neuropsichiatra infantile. Il GDM predispone e presenta in sede di commissione integrata (L104/92 art.4) il profilo descrittivo di funzionamento. L'alunno/studente riconosciuto come persona con disabilità dalla Commissione integrata necessita al fine della sua integrazione scolastica del Profilo descrittivo di funzionamento completo. Il profilo descrittivo di funzionamento completo contiene anche il progetto multidisciplinare per l'inclusione scolastico/formativa dell'alunno/studente, concordato all'interno delle Unità Multidisciplinari Integrate. Sulla base del profilo descrittivo di funzionamento gli ambiti territoriali dell'Ufficio Scolastico regionale provvederanno ad assegnare le ore di sostegno. Lo sviluppo e la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Formativo Individualizzato (PFI) sono strettamente connessi a quanto indicato nel Profilo descrittivo del funzionamento e nel Progetto multidisciplinare che vanno, quindi, intesi come guida e riferimento. Il riferimento all'ICF, in quanto modello concettuale che concepisce il funzionamento e le competenze delle persone con disabilità in relazione all'ambiente di vita, consente di descrivere e ridefinire l'impatto dei fattori ambientali in termini di facilitatori e/o barriere rispetto alle attività e alla partecipazione dell'alunno con disabilità.
3. Svolge interventi di prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche, attraverso la diagnosi precoce, con il coinvolgimento dei propri servizi secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa tra il Distretto Area Metropolitana Nord dell'Azienda Sanitaria TO3 e il Cissa di Pianezza per la realizzazione del percorso denominato "Dimissione protetta integrata per il sostegno alla genitorialità" approvato dall'Asl con Delibera ASL TO3 n. 825 del 20/12/18, e dal Cissa con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 43 del 19/11/18.

4. Assicura l'intervento medico, psicologico e riabilitativo per gli alunni con disabilità attraverso la diagnosi clinica, l'individuazione dell'handicap, la compilazione del profilo descrittivo di funzionamento e progetto multidisciplinare (secondo modello ICF), e del piano educativo individualizzato in collaborazione con la scuola.
5. Tramite i propri operatori fornisce su richiesta circostanziata e motivata della scuola, salvaguardando prioritariamente nell'esecutività gli interventi previsti dalla legge, consulenza agli insegnanti su problematiche relative alla gestione del gruppo classe in cui è inserito l'alunno con disabilità;
6. Attribuisce priorità all'intervento per le situazioni di handicap all'interno dei servizi e si impegna a favorire la priorità d'accesso ai servizi da essa erogata agli utenti con disabilità;
7. Attua interventi in materia di igiene e medicina scolastica ed educazione alla salute nei confronti del personale scolastico delle famiglie e dei minori;
8. Rende operativo il protocollo d'intesa, per la somministrazione di farmaci e/o l'esecuzione di interventi specifici durante l'intero arco della giornata, fra l'U.S.R. per il Piemonte del M.I.U.R. e la Regione Piemonte recante "Sinergie istituzionali per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni affetti da patologie croniche che comportano bisogni speciali di salute in orario scolastico/formativo" DGR 21 maggio 2014, n. 50-7641-Attuazione DGR 25-6992/2013 P.O. Programma 14.14.4.6."Ass.terr.a sogg.minori"
9. Effettua prestazioni infermieristiche in ambito scolastico e di Asili nido, ove indispensabile;
10. Fornisce protesi, ausili e presidi ai minori con disabilità anche se non invalidi civili, supportando la famiglia con consulenza circa l'opportunità dell'impiego dei diversi ausili, definendo con chiarezza l'obiettivo riabilitativo raggiungibile al fine di stimolare aspettative adeguate nel minore e nella famiglia e progetti congruenti in collaborazione con tutti gli operatori sanitari, sociali e scolastici coinvolti. Gli ausili indicati nel nomenclatore tariffario saranno a carico dell'ASL TO3 mentre l'onere di quelli non previsti sarà a carico della famiglia o di altri Enti o Agenzie sociali;
11. Nell'ambito dei Disturbi dello Spettro Autistico, secondo la DGR n.26-1653 del 29.06.2015 "Interventi per il riordino della rete territoriale in attuazione del Patto per la Salute 2014-16 e della DGR n.1-600 del 19.11.2014 e s.m.i." in coerenza con le indicazioni nazionali (L. n 189/2012, Patto per la Salute) ed in particolare in materia di Disturbi Pervasivi dello Sviluppo secondo le Raccomandazioni regionali "Programma di Governo clinico sull'Autismo e i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo della Regione Piemonte" del 20/4/2009; la D.D. n. 205 del 4.05.2009 che ha istituito il Coordinamento Regionale per 'Autismo e i DPS; l'Accordo Stato-Regioni del 22.11.2012 "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei DPS"; la DGR n.22-7178 del 3.03.2014; la D.D. n 504 del 23 maggio 2014; la Legge nazionale n.134 del 18 agosto 2015, è stata istituita una rete coordinata di intervento con un approccio multiprofessionale, interdisciplinare ed età specifico, quale strumento indispensabile per poter affrontare la complessità delle sindromi autistiche, nel rispetto dei vigenti Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). A tal proposito con Delibera del Direttore Generale n. 55 del 25 gennaio 2019, sostiene interventi psicoeducativi e riabilitativi precoci, in particolare nella fascia di età compresa tra i 2 e gli 11 anni. Con Deliberazione del DG n.1010 del 21 dicembre 2016 è stato costituito il Nucleo dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo dell'ASL TO 3 al fine di migliorare la valutazione psicodiagnostica e la presa in carico precoce dei minori affetti da disturbo dello spettro autistico. Inoltre con Delibera n. 12 del 02/01/2018 è stato costituito il "Nucleo Funzionale Aziendale per il Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) in età adulta", integrato dalla figura del Neuropsichiatra infantile, per garantire la continuità dei percorsi.
12. Partecipa all'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità Minori (UMVD), coordinando forme di intervento integrato fra servizi nella gestione delle problematiche della disabilità al fine di rendere il più possibile coerenti gli interventi. Garantisce il corretto

- e adeguato passaggio di consegne tra un servizio e l'altro in occasione di cambio di referenza al compimento della maggiore età.;
13. Nell'anno precedente il compimento della maggiore età del soggetto con disabilità, il servizio di NPI contatterà il MMG (Medico di medicina generale) per la ridefinizione comune del progetto individuale al fine di garantire una adeguata continuità assistenziale e l'individuazione del MMG quale riferimento principale per la famiglia;
 14. Le competenze dell'ASL TO3 nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità inoltre si articolano nel seguente modo:
 - consulenza nell'ambito neurologico, psichiatrico, fisiatrico;
 - interventi terapeutici specifici: logopedico, fisioterapico;
 - interventi di diagnosi psicologica e presa in carico psicoterapeutica per i minori con problematiche psicologiche ed emotivo- relazionali;
 - consultazioni ai genitori dei minori seguiti;
 - consulenza agli insegnanti per le implicazioni psicologiche e relazionali dell'inserimento dei bambini con disabilità.
 - collaborazione con i Servizi Sociali per la definizione del progetto di vita.
 15. Partecipa, con propri rappresentanti al Gruppo Tecnico Multidisciplinare (GTM) di cui all'art. 4 comma 3 per l'assistenza all'integrazione scolastica.
 16. Con Delibera del Direttore Generale n.702 del 18/12/2017, è stato istituito il Gruppo per i Disturbi Specifici di Apprendimento (GDSAp) in attuazione della DGR 16-7072 del 4 febbraio 2014 al fine di monitorare le valutazioni diagnostiche in materia di disturbi specifici di apprendimento e garantire agli insegnanti consulenza e collaborazione nell'attuazione del piano didattico personalizzato (PDP).
 17. Tramite i propri operatori fornisce su richiesta circostanziata e motivata della scuola, consulenza sulle problematiche relative alle situazioni di Bisogni Educativi Speciali (BES), secondo la Direttiva MIUR del 27/12/2012, anche attraverso sperimentazioni finalizzate alla maggiore integrazione e coordinamento con gli Sportelli Psicologici operanti negli Istituti, al fine di ottimizzare ed integrare gli interventi di natura clinica, di competenza dell'ASL TO 3, con quelli di psicologia scolastica ed educativa, effettuati negli Istituti.

5.4 – Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali (C.I.S.S.A.)

1. Il C.I.S.S.A., nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a:
 - a) garantire la propria partecipazione alle attività dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità del Distretto Area metropolitana nord dell'ASL TO 3 alla quale compete la definizione, l'attivazione ed il monitoraggio del progetto educativo – assistenziale individuale della persona disabile;
 - b) fornire, su richiesta dell'Asl, fatte salve le esigenze di servizio, l'operatore sociale alla Commissione Invalidi Civili competente per l'accertamento della situazione di gravità di cui all'articolo 3 della legge 104/1992;
 - c) assicurare – secondo le proprie specifiche competenze ed al pari dei servizi sanitari, educativi e formativi del territorio – i raccordi con il Centro per l'impiego competente in ordine alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti disabili nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999 e s.m.i;

- d) assicurare alle persone disabili il diritto all'assistenza sociale e socio-sanitaria fornendo le necessarie prestazioni essenziali con i criteri e le modalità previste dalla normativa vigente.
- e) cooperare con i soggetti istituzionalmente titolati a realizzare le attività di orientamento scolastico post-obbligo;
- f) partecipare, su richiesta dei soggetti istituzionali competenti, ad incontri formativi rivolti al personale educativo ed ausiliario dei nidi e delle scuole dell'obbligo ed a volontari impegnati in progetti di inserimento delle persone con disabilità promossi dai Comuni.
- g) gestire, per i Comuni che hanno delegato il Consorzio, il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione nella scuola per gli alunni disabili. In questi casi partecipa al GTM.
- h) partecipa, per i casi in carico, al Gruppo per l'elaborazione del P.E.I. (Gruppo integrato).

2. Per gli impegni assolti insieme ad altri Enti si fa riferimento all'art. 6.

5.5 – Comuni Firmatari

1. I Comuni si impegnano a partecipare all'attuazione del piano educativo individualizzato per garantire la realizzazione del diritto allo studio di ciascun soggetto disabile ed assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo, in particolare con le seguenti azioni:

- a) facilitare i percorsi e gli accessi degli alunni disabili adeguando gli edifici scolastici, gli impianti sportivi, le sedi per le attività fisico-motorie, attraverso la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche, secondo il relativo Piano comunale, in un più ampio impegno tendente a favorire l'accessibilità e la fruibilità delle sedi rivolte alla generalità della cittadinanza;
- b) inserire nei capitolati e nelle convenzioni la clausola di responsabilità dei progettisti, dei direttori - lavori, dei collaudatori e delle imprese, per la realizzazione di opere difformi dalle leggi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
- c) organizzare, secondo i criteri e le modalità stabilite dal singolo Comune, il trasporto speciale a favore degli alunni disabili che frequentano il sistema di istruzione pubblico o le Agenzie formative accreditate.

Al momento dell'iscrizione, la famiglia deve presentare la domanda di richiesta di attivazione del servizio; il Comune, la Città Metropolitana, ciascuno per le proprie competenze, si attiveranno, in forma singola o associata, per l'erogazione del servizio richiesto.

Per agevolare l'erogazione del servizio alle famiglie nel difficile passaggio di responsabilità di gestione tra Comuni e Città metropolitana, i Comuni dovranno farsi carico delle richieste e diventare garanti per l'erogazione dello stesso.

Nell'organizzazione del trasporto finalizzato alla frequenza delle scuole secondarie di secondo grado o di corsi di formazione professionale, i Comuni dovranno attenersi alle indicazioni contenute nel piano annuale metropolitano di attuazione del diritto allo studio per accedere ai finanziamenti specifici e potranno avvalersi delle indicazioni contenute nel più complessivo "progetto di vita" dello studente con disabilità, elaborato dai soggetti coinvolti (famiglia, scuola, operatori sociale sanitari), al quale la scelta della scuola superiore dovrà essere coerente. L'assenso alla copertura della relativa spesa da parte della Città Metropolitana di Torino dovrà essere acquisito in modo preventivo.

- d) fornire nelle scuole attrezzature, materiale didattico, strumentale, ausili individuali, anche di concerto con il CTS, idonei ad assicurare l'efficacia del processo formativo degli alunni in situazioni di disabilità, su segnalazione del referente del Dirigente Scolastico, anche utilizzando gli specifici fondi regionali per il diritto allo studio, ad eccezione dei casi di competenza della Città Metropolitana di Torino, del Servizio Sanitario;
- e) garantire il diritto del bambino disabile ad accedere, in via prioritaria e nell'ambito del progetto educativo individualizzato elaborato dall'Unità Multidisciplinare, agli Asili nido comunali e concessionari;

f) inserire, nel capitolato per l'appalto del servizio "refezione", il servizio di specifica fornitura di diete particolari, ove necessario, e di dotazione degli accessori eventualmente utili a rendere fruibile il pasto;

g) garantire la partecipazione dei bambini disabili alle attività dei centri estivi comunali/accreditate agli utenti residenti;

h) assicurare, per il tramite dei Dirigenti Scolastici, previ accordi presi in sede di GTM, dove presente, l'assistenza specialistica, in orario scolastico, di propria competenza, attraverso la messa a disposizione di personale aggiuntivo, provvisto di competenze educative ed assistenziali atte a favorire e a sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione.

Il personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione concorre a realizzare l'inclusione scolastica del bambino con disabilità svolgendo le funzioni previste dalla normativa inerenti all'area educativo-assistenziale e finalizzate a favorire e sviluppare l'autonomia fisica e cognitiva, gli aspetti relazionali e la capacità di comunicazione del bambino e dell'alunno con disabilità.

L'utilizzo del personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione, non sostitutivo del docente di sostegno, avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Dirigente Scolastico. Al personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione dovrà essere garantita la possibilità di partecipare ai necessari incontri finalizzati allo scambio di informazioni e alla condivisione di strategie educative con gli operatori dei Servizi sanitari pubblici o privati, il personale scolastico e la famiglia.

L'intervento di tale personale non può intendersi sostitutivo di eventuali carenze di personale docente di sostegno o di operatori addetti all'assistenza di base e può essere garantito attraverso forme di gestione diretta da parte del singolo Comune, oppure avvalendosi di appalti e/o convenzioni con soggetti terzi;

i) collaborare con le altre Istituzioni, nell'ottica della continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola, anche garantendo l'uso di spazi, servizi, impianti sportivi e offrendo opportunità sociali, culturali, sportive extra scolastiche pienamente fruibili;

j) facilitare la partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive fisico motorio-ricreative, rivolte alla generalità dei cittadini;

2. Per gli impegni assolti congiuntamente con gli altri Enti si fa riferimento all'art. 6.

5.6 – Città Metropolitana di Torino

1. La Città Metropolitana di Torino nell'abito della delega operata dalla Regione Piemonte e delle proprie competenze si impegna a:

a) predisporre il Piano annuale previsto dalla L.R. 28/02007 per quanto attiene l'integrazione scolastica delle allieve e degli allievi con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento o esigenze educative speciali secondo l'atto di indirizzo e i trasferimenti finanziari da parte della Regione Piemonte.

Specificatamente il Piano annuale deve prevedere:

- erogare, a parziale finanziamento a copertura dei costi sostenuti dai Comuni per l'assistenza specialistica rivolta ad alunne/i con disabilità o e.e.s., nonché per le spese di trasporto specificamente dedicato agli allievi con disabilità non in grado di raggiungere in maniera autonoma il plesso scolastico più prossimo alla abituale dimora, frequentanti la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado). La percentuale a copertura delle spese dei singoli comuni sarà determinata annualmente a seguito della comunicazione da parte della Regione dei trasferimenti operati per la Città metropolitana.

- rimborsare per una quota percentuale, da quantificare annualmente, delle spese sostenute dai Comuni per traduzione dei libri di testo per la loro traduzione in braille o di ingrandimento degli stessi testi per studentesse e studenti con disabilità visiva iscritti a scuole di ogni ordine e grado o percorsi di formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

- rimborsare i costi sostenuti dai Comuni di residenza per l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto specifico per studenti/esse con disabilità frequentanti percorsi scolastici secondari di secondo grado o di formazione professionale utili all'assolvimento dell'obbligo scolastico. Il rimborso si riferisce unicamente al tragitto casa – scuola diretta all'istituzione scolastica più prossima al domicilio dello/a studente/ssa in cui sia presente l'indirizzo di studio prescelto. Il rimborso è operato per l'attivazione del servizio rivolto, di norma, per allieve/i con disabilità non in possesso della tessera di libera circolazione, rilasciata dalla Regione Piemonte, per il Trasporto Pubblico Locale.

- finanziare le scuole secondarie di secondo grado per interventi di supporto educativo e organizzativo rivolte a giovani iscritti presso le stesse istituzioni con certificazione di disabilità o di disturbi comportamentali di elevata gravità secondo le modalità definite annualmente con apposita comunicazione da parte della Città metropolitana. Il servizio attivato si svilupperà, in raccordo con le linee progettuali definite dalle equipe pedagogiche.

- sostenere progetti di continuità verso la vita adulta delle allievi e degli allievi con disabilità, predisposti dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, anche mediante collaborazioni con altre istituzioni del territorio, secondo le indicazioni che di volta in volta verranno fornite dalla Città metropolitana.

b) Eliminare le barriere architettoniche negli edifici utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado di propria competenza.

c) Promuovere altre iniziative complementari, sussidiarie e formative sulle tematiche oggetto del presente accordo di programma, in collaborazione con istituzioni e enti formativi del territorio rivolte sia agli studenti sia al personale scolastico, qualora vi fossero idonee risorse finanziarie finalizzate in particolare all'accoglienza degli studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali, per sostenere progettazioni specifiche utili a supportare il percorso scolastico per tipologie di disabilità oltre a progettualità di autonomia personale per accompagnare gli stessi alla vita adulta.

d) Fornire idonei arredi scolastici agli istituti secondari di secondo grado statali.

e) Collaborare con gli altri enti nella progettazione e attuazione di percorsi di formazione comune del personale addetto all'inclusione delle allievi e degli allievi con disabilità o di altre certificazioni di esigenze educative speciali e disturbi specifici di apprendimento o individuati in situazioni di bisogni educativi specifici con le modalità operative previste dalla formazione secondaria regionale.

f) Emanare appositi bandi finalizzati all'affidamento di azioni formative, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla Regione Piemonte, che individuino progetti formativi per disabili con età inferiore ai diciotto anni e percorsi formativi per disabili ultradiciottenni non immediatamente occupabili.

g) Assicurare, nel contesto di detti bandi, idonee iniziative di orientamento scolastico e formativo di concerto con le istituzioni scolastiche, le agenzie formative del territorio, le famiglie, i servizi socio assistenziali e gli enti locali al fine di sviluppare le effettive potenzialità delle allieve e degli allievi con disabilità e operare una corretta individuazione dei corsi per gli stessi e nell'ottica del progetto di vita al fine di un corretto inserimento lavorativo.

h) Promuovere e favorire il raccordo e le necessarie integrazioni tra gli interventi e le azioni realizzate con il presente accordo e le azioni promosse e realizzate nell'ambito dei rispettivi tavoli di concertazione del sociale esistenti.

2. Per gli impegni assolti congiuntamente con gli altri Enti si fa riferimento all'articolo 6.

5.7 - Le Agenzie Formative

1. Le finalità della Formazione professionale Piemontese, stabilite dalla Legge Regionale 63 del 13/04/1995 - Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale (con successive modifiche Legge regionale 19 dicembre 1995, n. 88, Legge regionale 30 aprile 1996, n. 21, Legge regionale 3 luglio 1996, n. 36, Legge regionale 17 giugno 1997, n. 34, Legge regionale 4 agosto 1997, n. 44, Legge regionale 21 maggio 1998, n. 13, Legge regionale 14 aprile 2003, n. 8) sono le seguenti:

- sviluppare le culture professionali necessarie per la qualificazione della realtà economica e produttiva regionale;
- rendere effettivo il diritto al lavoro, rimuovendo gli ostacoli e le cause di natura personale o sociale che impediscono la parità di opportunità nell'accesso al mercato del lavoro e la piena partecipazione alla vita economica e sociale;
- concorrere a realizzare la piena occupazione e a superare gli squilibri territoriali e sociali.

2. Le Agenzie Formative, accreditate alla Regione Piemonte per la Formazione, l'Orientamento (LR 63 del 1995) e per i Servizi al lavoro (DGR 66-3576 del 2012), erogano sul territorio della Città Metropolitana di Torino corsi previsti dalle Direttive Regionali e dai Bandi provinciali sulla Formazione Professionale, al fine di promuovere la crescita personale e professionale degli allievi con disabilità e DSA/EES.

3. Il sistema della FP ha un ruolo importante nel prevenire il disagio sociale e la dispersione scolastica e s'interseca con il mondo della scuola e del lavoro, in una logica di complementarietà, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di una piena integrazione e cittadinanza di giovani e adulti disabili, attraverso un'azione progettuale che si focalizza sulla persona, sui suoi bisogni, sulle sue potenzialità da investire in ambito lavorativo, sull'acquisizione e il continuo aggiornamento di competenze professionali, trasversali e di base necessarie a sostenere l'occupabilità e l'inclusione sociale.

4. In generale, i percorsi si caratterizzano per una forte valorizzazione della dimensione tecnico-operativa, mediante un considerevole monte ore di attività pratico-manuali, strutturate in base all'indirizzo corsuale e svolte in laboratorio e in azienda, durante l'esperienza di stage; parte integrante dell'iter formativo. Tale modalità, infatti, si fonda su una didattica attiva interdisciplinare e per progetti e su un apprendimento esperienziale mirato al successo formativo. Una metodologia che risulta essere efficace in quanto, oltre a favorire l'assimilazione dei concetti teorici, il coinvolgimento e la motivazione negli allievi, permette un costante allenamento sul campo, in un contesto reale e simulato, e un graduale inquadramento professionale.

5. È compito delle Agenzie formative:

- attuare strategie di accoglienza e di orientamento, in collaborazione con i servizi territoriali e le istituzioni scolastiche di provenienza, per supportare l'allievo BES e la famiglia nella scelta del corso da intraprendere, del profilo professionale di riferimento e per accompagnarlo gradatamente nel suo processo di crescita e di definizione di un progetto personale di autonomia;
- promuovere la centralità dell'allievo e dei suoi bisogni correttamente individuati, ponendo costante attenzione alle dimensioni educative ed orientative della sua esperienza formativa e valorizzando la metodologia di lavoro d'équipe interna all'Agenzia nell'accoglienza, nella presa in carico e nell'accompagnamento dell'utenza durante l'iter corsuale;
- valutare che la tipologia e la gravità della disabilità siano compatibili con la frequenza continuativa e gli obiettivi del corso, nel rispetto delle indicazioni dei bandi di riferimento;
- pianificare metodologie di intervento didattico funzionali al conseguimento degli obiettivi del percorso e alle caratteristiche del soggetto;

- predisporre specifiche modalità per un'azione sistematica di osservazione, di monitoraggio e di verifica dell'inserimento, durante il percorso formativo professionale;
- individuare le condizioni più idonee per l'inclusione dell'allievo (indirizzo di studio, aule, laboratori, strutture, orario, sede stage, visite didattiche e viaggi d'istruzione);
- mantenere un legame forte di reciprocità con il sistema produttivo locale per l'individuazione delle sedi di stage e di future opportunità lavorative;
- favorire la formazione e la sperimentazione dell'ICF sia nei percorsi formativi, sia per i progetti di inserimento lavorativo;
- confrontarsi costantemente con gli enti istituzionali, titolari della programmazione, della gestione e del monitoraggio degli interventi di formazione professionale e di inserimento lavorativo per le persone BES;
- favorire l'aggiornamento costante del personale;
- promuovere azioni di continuità e di orientamento al termine del percorso formativo.

Beneficiari:

A) Bando Obbligo d'Istruzione

Gli allievi BES possono assolvere l'obbligo scolastico (Legge n.296/06, Decreto legislativo n.226/2005, Legge delega n. 53/2003) accedendo ai percorsi triennali (14enni in uscita dalla scuola secondaria di primo grado) e biennali (15enni con la frequenza di un'annualità in un corso di istruzione o formazione) per il conseguimento di una qualifica professionale, usufruendo di azioni di sostegno mirate:

- se in possesso di una certificazione di disabilità lieve rilasciata dalla NPI: 120 ore annue di appoggio a testa e definizione di un Progetto Formativo Individualizzato - PFI, secondo le modalità previste dalle normative vigenti, dalle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana e utilizzando, per gli allievi che entrano nel percorso formativo con diagnosi e/o PEI in ICF, la Classificazione Internazionale del Funzionamento della disabilità e della Salute (ICF);
- se con certificazione EES 50 ore di sostegno complessive e stesura di un Percorso Didattico Personalizzato e di un Patto Formativo Individualizzato;
- se con certificazione DSA: stesura di un Percorso Didattico Personalizzato e di un Patto Formativo Individualizzato; a questi allievi viene inoltre garantita l'applicazione di specifiche misure dispensative e/o compensative (ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170).

Nella Formazione Professionale è possibile inserire un numero massimo di 3 certificati per classe, se la diagnosi è di disabilità lieve devono essere in possesso dell'attestazione d'idoneità a svolgere attività di laboratorio curricolari ed esperienze di stage in azienda, rilasciata dal Servizio NPI di competenza.

Al termine del percorso gli allievi disabili sostengono delle prove finali standard, in base alle quali ottengono la qualifica professionale o, nel caso di non raggiungimento degli obiettivi minimi previsti per l'attestazione del titolo, la certificazione delle competenze acquisite.

Per quanto concerne l'orientamento in uscita dei ragazzi/e, è previsto un momento finale di verifica e di valutazione con i servizi territoriali di riferimento e la famiglia, al fine di ripercorrere l'iter svolto, rivedere il progetto personale e prendere in esame possibili opportunità formative (passaggio all'istruzione, 4° anno nella FP per il rilascio del Diploma Professionale, inserimento in percorsi specifici per persone con disabilità) o lavorative.

B) Bando Mercato Del Lavoro

Si delineano sul territorio dei percorsi specifici per giovani/adulti con disabilità, diversificati e finalizzati sia all'orientamento professionale sia al potenziamento/recupero di abilità professionali, di autonomia e relazionali, mirate ad un inserimento lavorativo. Sulla base della Direttiva Regionale, del bando e del relativo finanziamento, si stabiliscono numero, durata e modalità di erogazione degli interventi formativi. A tal proposito, si annoverano le caratteristiche delle principali tipologie corsuali presenti nel bacino della Città Metropolitana di Torino:

1. Prelavorativo: è rivolto prioritariamente a giovani con disabilità intellettiva di grado medio, medio-grave (previa valutazione è possibile inserire anche allievi adulti). Il corso, di durata biennale, prevede attività di formazione teorico/pratica e di stage in azienda. Mira ad avvicinare progressivamente l'allievo/a al mondo del lavoro e alle sue regole, perseguendo i seguenti obiettivi: Sviluppare la conoscenza e la percezione di sé (potenzialità, risorse, limiti, autostima, autoefficacia);

Rinforzare l'autonomia personale e stimolare la crescita individuale;

Mantenere e consolidare risorse logico-cognitive, abilità pratico-manuali e trasversali;

Acquisire modalità relazionali e comportamentali idonee ad un contesto sociale e lavorativo;

Conoscere il mondo del lavoro e le varie aree professionali.

2. Formazione Al Lavoro – FAL (con indirizzo) rivolto a giovani/adulti, prioritariamente con disabilità intellettiva, in possesso di certificazione d'invalidità e iscritte al collocamento mirato (legge 68/99). Il corso è annuale e prevede attività di formazione teorico/pratica, relativa ad un particolare indirizzo professionale, nonché un'esperienza di stage in azienda. S'intende sviluppare negli allievi le competenze sociali e di base indispensabili per il successivo inserimento dei partecipanti nel mondo del lavoro (legge 68/99), nonché accrescere le conoscenze e le abilità relative ad una determinata area professionale, individuata in base sia alle attitudini e alle propensioni del singolo partecipante sia alle caratteristiche della realtà produttiva del territorio di riferimento.

3. Formazione Al Lavoro – FAL (con indirizzo) di breve durata: si configurano come strumenti di politica attiva del lavoro finalizzati ad accrescere le competenze professionali ed a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Ogni percorso si rivolge ad uno specifico target d'utenza (disabilità fisica o psichiatrica o intellettiva o mista o sensoriale) ultradiciottenne, in possesso di certificazione d'invalidità, iscritta al collocamento mirato (legge 68/99) e in possesso di Diagnosi Funzionale che attesti le capacità lavorative residue (D.P.C.M del 13/01/2000) prevede attività di formazione prevalentemente pratica relativa ad uno specifico indirizzo professionale, nonché un'esperienza di stage in azienda. La realizzazione del percorso avviene in stretta sinergia con i Centri per l'Impiego e con i Servizi Sociali di riferimento per l'individuazione dell'indirizzo corsuale (sulla base delle scoperture L.68/99 di ciascun territorio), dell'utenza (segnalate dai servizi sociali) e delle sedi di tirocinio.

I corsi Prelavorativo e Fal rilasciano un attestato di validazione delle competenze che esplica effetti ai sensi dell'articolo 17 Legge 104/92 e ai fini del collocamento mirato.

ARTICOLO 6 – COMPETENZE ASSOLTE CONGIUNTAMENTE DAGLI ENTI FIRMATARI

1. Tutti gli Enti firmatari si impegnano a:

a) partecipare ai gruppi di lavoro previsti ai punti precedenti;

b) verificare, al momento dell'assegnazione delle risorse di personale, la congruenza e la non sovrapposizione delle risorse stesse;

c) partecipare, per quanto attiene gli allievi frequentanti le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, al Gruppo Tecnico Multidisciplinare o organismo similare, con la finalità di esaminare ed esprimere il parere sulle richieste di assistenza specialistica, in orario scolastico, valutandone

l'appropriatezza e la compatibilità/complementarietà con le altre forme di sostegno all'integrazione scolastica, già previste, e definendo preventivamente sia le figure professionali più consone ai bisogni evidenziati, sia il relativo monte ore.

d) collaborare in tutte le iniziative volte a orientare dal punto di vista formativo, lavorativo, assistenziale, il "progetto di vita" del soggetto disabile. A tale scopo promuovono iniziative coordinate di orientamento scolastico finalizzate all'individuazione dei percorsi più consoni per ciascun alunno, valorizzando contestualmente il ruolo della famiglia;

e) favorire le condizioni per la realizzazione di specifici e qualificati progetti, riconosciuti dalle parti come tali;

f) assicurare e facilitare, in base ai Progetti Individuali, la frequenza dei disabili in ogni ordine di scuola e ai corsi di formazione professionale anche al di fuori dei territori comunali;

g) organizzare corsi di aggiornamento comune per il personale delle Scuole, dell'ASL e degli Enti Locali impegnati nella realizzazione dei Piani educativi individualizzati;

h) distinguere gli specifici interventi nel settore della disabilità e dei BES, che sono materia propria dell'Accordo, da quelli rivolti ai minori in stato di disagio, avendo cura di indirizzare precocemente questi ultimi ai servizi competenti, al fine di attivare opportuni percorsi;

i) garantire interventi fra loro integrati e coordinati ed a organizzare l'attività educativa secondo criteri di continuità e di flessibilità, in relazione alla programmazione individualizzata;

l) istituire in modo permanente e partecipare al Tavolo Inter - istituzionale previsto all'art. 4 del presente Accordo di Programma, e garantirne la rappresentanza. A tavolo compete l'attività di programmazione, monitoraggio e revisione del presente accordo e realizzare momenti di confronto, di collaborazione e di verifica fra tutti i soggetti coinvolti e per la concertazione di interventi integrati.

2. Gli Enti sottoscrittori si impegnano a predisporre il Profilo di Funzionamento relativamente all'Allegato B parte 2 (DGR 15 – 6181 DEL 29.07.2013) che deve essere compilato dal gruppo integrato (Unità Multidisciplinare Integrata - U.M.I.), convocata dall'istituzione scolastica, che si avvale dei contributi di ogni soggetto coinvolto nella cura e nell'educazione o sostegno del minore, ivi inclusa la famiglia e il soggetto fruitore del diritto ed è formata:

- dal GDM (gruppo disabili minori - ASL);
- dall'operatore dei servizi sociali nel caso in cui il minore sia seguito dall'ente gestore delle funzioni socio/assistenziali/ente locale;
- dalla famiglia;
- dall'U.M.I. che individua, altresì, il referente del caso.

Il Profilo di Funzionamento completo contiene anche il Progetto Multidisciplinare per l'inclusione scolastica/formativa dell'alunno/studente, concordato all'interno delle U.M.I.

Il Progetto Multidisciplinare dovrà contenere azioni mirate all'inclusione dello studente nei differenti contesti (sanitario, scolastico, formativo, sociale) e concordate in modo sinergico dai rispettivi operatori all'interno dell'U.M.I. Nel caso che lo studente sia in carico ai servizi socio –

sanitari il progetto multidisciplinare riprende ed integra il progetto individuale definito in sede di UMVD.

3. La Scuola, in collaborazione con l'ASL e gli Enti gestori dei servizi socio assistenziali, per i casi in carico, si impegnano a costituire il Gruppo per l'elaborazione del P.E.I. (Gruppo Integrato), previsto dall'art. 5 del D.P.R. 24.2.1994, presieduto dal Dirigente scolastico e composto dal personale insegnante del consiglio di classe interessato, dalla famiglia o dagli esercenti la potestà parentale, dagli operatori sociali e sanitari.

Il Gruppo Tecnico si riunisce con una frequenza concordata tra le parti coinvolte, al fine di provvedere alla stesura del P.E.I. all'inizio di ciascun anno scolastico, alle verifiche e agli aggiornamenti che si rendano opportuni in base alle necessità delle specifiche situazioni.

Indicativamente, la prima riunione deve essere fissata nel primo quadrimestre di frequenza scolastica.

In qualunque periodo dell'anno scolastico si costituirà un Gruppo per la programmazione dell'integrazione di alunni disabili provenienti da altre Scuole, per trasferimento o altro motivo Tecnico.

4. Promuovere i progetti di alternanza scuola- lavoro. Essi rappresentano un'ottima opportunità di inclusione per i ragazzi con disabilità. L'intento è di completare il percorso educativo-formativo attuato a scuola con la concretezza della situazione operativa in altri contesti di vita. Gli esiti di tale esperienza consentiranno alla famiglia, e alle varie figure coinvolte nel progetto di vita, di conoscere meglio le reali potenzialità dell'alunno.

Nella fase progettuale, la scuola, in accordo con la famiglia, potrà avvalersi della consulenza degli operatori dell'ASL e del CISSA che seguono l'alunno per stabilire, caso per caso, in quale contesto extrascolastico sarà più opportuno realizzare l'esperienza di alternanza scuola-lavoro.

ARTICOLO 7 – IMPEGNI DI BILANCIO

Gli enti firmatari, in relazione alle risorse previste dal bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari di cui al presente accordo, si impegnano a definire annualmente l'ammontare delle risorse, compatibilmente con le disponibilità di bilancio da impegnare per le attività di competenza.

ARTICOLO 8 – DURATA DEL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Il presente accordo ha validità per tre anni dalla data della sua sottoscrizione.

ARTICOLO 9 – PUBBLICITÀ DEL PRESENTE ACCORDO

I firmatari del presente accordo, compiuti gli atti amministrativi necessari, provvedono alla pubblicizzazione immediata, con i mezzi a disposizione, dei termini dell'accordo stesso al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli aventi diritto.

Il presente accordo, dopo la sua sottoscrizione da parte degli Enti coinvolti, verrà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione a cura dell'ente capofila.

Legenda Acronimi

U.M.V.D.	=	Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità
P.E.I.	=	Piano Educativo Individualizzato
U.M.I.	=	Unità Multidisciplinare Integrata
GIT	=	Gruppo Inclusione Territoriale
PDP	=	Piano Didattico Personalizzato
PAI	=	Piano Annuale per l'Inclusività
GDM	=	Gruppo Disabilità Minori
PDF	=	Profilo Descrittivo di Funzionamento
PTOF	=	Piano triennale dell'offerta formativa
PFI	=	Piano formativo individualizzato
G.L.I.	=	Gruppo di Lavoro per l'Inclusività
ICF	=	Classificazione Internazionale del funzionamento e della disabilità
GTM	=	Gruppo Tecnico Multidisciplinare

Glossario

CERTIFICAZIONE DI DISABILITA'

La Commissione Medico-Legale dell'ASL, sulla base degli atti in possesso integrati da una relazione clinica aggiornata redatta dal clinico referente dei servizi di NPI o altro specialista (patologie organiche sistemiche, malattie rare) si attiva per rilasciare la Certificazione per l'Integrazione Scolastica.

DIAGNOSI FUNZIONALE

Alla stesura della Diagnosi Funzionale provvedono i clinici referenti dell' Unità di NPI. La D.F. viene rinnovata ad ogni passaggio di grado scolastico dell'alunno interessato e, comunque, deve essere aggiornata quando se ne ravvisino i presupposti.

PROFILO DESCRITTIVO DI FUNZIONAMENTO

Sulla base dei dati della D.F., delle osservazioni rilevate dai docenti, del personale educativo - assistenziale, degli operatori sanitari, e della famiglia, il Gruppo Operativo elabora e condivide il P.D.F. che individua le capacità e le potenzialità di sviluppo dell'alunno con disabilità, che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e potenziate. Gli impegni che vengono assunti all'atto della sua stesura dovranno essere ricondotti ad un'efficace realizzazione del Piano Educativo Individualizzato. Il P.D.F. è consegnato in copia alla famiglia ed è aggiornato obbligatoriamente al passaggio di grado scolastico e comunque ogniqualvolta lo si ritenga necessario.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALE

Il P.E.I. è predisposto per ogni bambino e alunno con disabilità ed è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe.

Il P.E.I. va definito entro i primi due mesi di scuola dall'equipe dei docenti del Consiglio di Classe, integrato con il contributo degli operatori dell'ASL, delle eventuali figure riabilitative che seguono il bambino/alunno e della famiglia.

Il P.E.I. documenta l'integrazione degli interventi predisposti a favore del bambino/alunno per un periodo di tempo determinato, di norma annuale, e va obbligatoriamente consegnato in copia alla famiglia. Come prevede la legge 104/92, il P.E.I. va redatto all'inizio dell'anno scolastico e verificato alla fine di ogni unità didattica/di apprendimento, alla fine di ogni quadrimestre, alla fine dell'anno scolastico: è un documento dinamico perchè le esigenze dell'alunno variano di anno in anno ed in corso d'anno.

Il P.E.I. costituisce un documento di sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi prospettati. In esso si definiscono:

- i bisogni, le prestazioni e i servizi erogati alla persona (tra i quali anche l'accesso, l'accoglienza e la somministrazione dei farmaci);
- gli obiettivi educativi/riabilitativi e di socializzazione perseguibili (in uno o più anni);
- gli obiettivi di apprendimento e di integrazione riferiti alle diverse aree, anche in relazione alla programmazione di classe;
- le attività integrative, comprese le eventuali uscite didattiche e/o viaggi di istruzione;
- i metodi, i materiali, i sussidi per la sua attuazione;
- i tempi di realizzazione degli interventi previsti;
- le forme e i modi di verifica e di valutazione del P.E.I. stesso;
- il raccordo con la famiglia in caso di assenza prolungata.

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Il PDP è redatto in modo obbligatorio per tutti gli studenti con diagnosi di DSA e altri disturbi evolutivi specifici.

ORIENTAMENTO

L'orientamento scolastico ha la finalità di sostenere ogni studente e la sua famiglia nel processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto personale di vita. Concorrono all'orientamento tutte le Istituzioni coinvolte nel Gruppo Operativo, la famiglia e l'alunno. L'orientamento assume particolare rilevanza nella scelta del percorso del secondo ciclo di istruzione, e durante i primi anni del percorso nel secondo ciclo di istruzione, con funzioni di ri-orientamento, nel caso sia necessario ripensare la scelta o nel caso si stia valutando di completare il percorso in un Ente di Formazione.

Come buona prassi si ritiene che nel P.E.I., a partire dal secondo anno di scuola secondaria di primo grado (nel quadro di un processo orientativo continuo), siano programmati interventi specifici per l'orientamento al percorso successivo, mirati ad evidenziare e ad esplicitare le potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni nel quadro del progetto di vita. I risultati che emergeranno faranno parte integrante del P.D.F., che sarà aggiornato al termine dell'anno scolastico, e che accompagnerà l'alunno nell'accesso alla scuola secondaria di 2° grado. Ai genitori verrà consegnato anche una sintesi del percorso e degli esiti, quale Consiglio Orientativo redatto in forma sintetica.
